

STATUTO

ISTITUTO BEATA ANGELINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA ARDEATINA 292

Numero REA: RM - 1085474

Codice fiscale: 08270281002

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2004 - Statuto completo;	2
---	---

in Anzio, Viale Guglielmo Marconi n. 57, codice fiscale NVR NLT 52E57 A323R, cittadina italiana;

COZZOLINO Tiziana, collaboratrice scolastica, nata in Nettuno il giorno 1 luglio 1962, residente in Anzio, Via Giovanni Pascoli n. 27/d, codice fiscale CZZ TZN 62L41 F880K, cittadina italiana;

SERPA Maria Grazia, casalinga, nata in Nettuno il 4 luglio 1978, residente in Anzio, Via Ardeatina n. 196, codice fiscale SRP MGR 78L44 F880V, cittadina italiana.

I comparenti, della cui identità personale sono certo, concordemente e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni per questo atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo I

E' costituita fra i comparenti, tutti cittadini italiani, una società cooperativa sociale con la seguente denominazione sociale: "ISTITUTO BEATA ANGELINA - Società Cooperativa Sociale".

ARTICOLO II

La società ha la sede, la durata, l'oggetto sociale, il capitale e le regole di funzionamento di cui al seguente statuto:

"STATUTO

della "ISTITUTO BEATA ANGELINA - Società Cooperativa Sociale".

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"ISTITUTO BEATA ANGELINA - Società Cooperativa Sociale".

La società è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi speciali in materia e persegue l' interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale attraverso la gestione di servizi educativi ai sensi dell' art. 1, primo comma, lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Anzio.

L' Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell' ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all' assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, così come la istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente interrotta con delibera dell' assemblea dei soci. In caso di proroga spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 4 - La Cooperativa, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro, al fine di consentire ai soci occasioni di lavoro e valendosi prevalentemente dell' attività lavorativa degli stessi, si propone di realizzare il seguente oggetto sociale:

- la gestione diretta o indiretta di scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, con lo scopo di sviluppare la vita culturale e comunitaria dei giovani. A tal fine la cooperativa provvederà all' amministrazione degli istituti scolastici che verranno presi in gestione, ne curerà tutti i servizi collettivi e le eventuali attività parascolastiche, del tempo

libero e di vacanza. La cooperativa favorirà altresì tutte quelle iniziative, quali conferenze, seminari, convegni attività formative e socioculturali in genere, finalizzate all' approfondimento delle materie di studio e all' arricchimento culturale e civile degli studenti, dei genitori, del personale docente e non docente e di tutti coloro che siano a ciò interessati.

Fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento dell' oggetto sociale, ivi incluso l' affitto d' azienda o la prestazione di fidejussioni e altre garanzie sia personali che reali a favore di terzi, nonché aderire ovvero assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma in altri enti o società aventi oggetto analogo od affine e comunque connesso con il proprio, purché non ne risulti mutato lo scopo sociale. Resta in ogni caso preclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché l' esercizio prevalente o nei confronti del pubblico di attività finanziarie, assicurative o la prestazione di servizi d' investimento.

La Cooperativa per la realizzazione dell' oggetto sociale può svolgere la sua attività anche con terzi che non siano soci.

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e che per la loro attitudine e specializzazione lavorativa o professionale intendano contribuire direttamente ed attivamente al raggiungimento dell' oggetto sociale della

cooperativa e ne condividano i fini mutualistici.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soci stabiliscono con la Cooperativa, all' adesione o successivamente all' instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E' fatto altresì divieto ai soci di partecipare contemporaneamente ad altre cooperative, anche come amministratore, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, ovvero prestare attività lavorative a favore di terzi che operino in concorrenza con la Cooperativa.

La responsabilità dei soci è limitata all' ammontare della partecipazione sottoscritta.

Art. 6 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all' Organo Amministrativo della Cooperativa, nella quale siano contenuti:

- a) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, nonché attività svolta o qualificazione professionale;
- b) l' ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere in nessun caso inferiore o superiore ai minimi o massimi stabiliti dalla legge;
- c) dichiarazione di obbligarsi all' osservanza di questo statuto, dei regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 7 - Sull' accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l' Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale rigetto della domanda di ammissione con l'indicazione dei motivi del rigetto stesso.

Il nuovo ammesso dovrà versare il valore nominale delle quote sottoscritte e il sovrapprezzo determinato dall' assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Non adempiendo a tale obbligo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione relativa all' ammissione, questa si intende come non avvenuta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla domanda si pronunci l' assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L' Organo Amministrativo nella relazione al bilancio annuale illustra i criteri e le motivazioni utilizzati nelle determinazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all' attività sociale e

prestando la propria attività lavorativa nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla cooperativa con lettera raccomandata.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o morte.

Nel caso di perdita della qualifica di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto, ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente rivalutato ai sensi della legge, aumentato del sovrapprezzo effettivamente versato per l' ammissione e non capitalizzato, e decurtato delle perdite imputabili al capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento di quanto liquidato dovrà avvenire entro centoottanta giorni dall' approvazione del bilancio.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all' Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimino il recesso. L'Organo Amministrativo comunica al socio recedente entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione la sussistenza o meno dei requisiti per il recesso.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge l' organo amministrativo può escludere il socio che:

- a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in quest'ultimo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l' esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione dell' assemblea prenda parte come socio o amministratore ad imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti o in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 12 – La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci:

- interdetti, inabilitati o falliti;
- in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
- che abbiano subito un provvedimento di licenziamento o abbiano volontariamente e definitivamente interrotto il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- per i quali sia sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art. 13 - Le decisioni prese dall' Organo Amministrativo a norma degli articoli 10, 11 e 12 devono essere comunicate senza indugio a mezzo lettera raccomandata all' interessato il quale ha la facoltà di proporre opposizione avanti l' Autorità Giudiziaria ordinaria entro i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Art. 14 - In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

Gli eredi o legatari, ove abbiano i requisiti per l'ammissione, possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. Sulla domanda delibera l'Organo Amministrativo ai sensi del precedente articolo 7.

PATRIMONIO SOCIALE – VERSAMENTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI

Art. 15 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore al massimo previsto per legge; il capitale sociale può essere liberato mediante conferimenti in denaro, crediti o in natura;
- b) dalla riserva ordinaria o legale;
- c) dalla riserva straordinaria nella quale confluiscono il sovrapprezzo versato all'atto dell'ammissione, il valore delle partecipazioni non rimborsate ai soci, gli eventuali accantonamenti di utili in misura eccedente alla riserva ordinaria;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altra riserva o fondo costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti.

E' vietata la ripartizione delle riserve e dei fondi tra i soci.

Art. 16 - Per il fabbisogno finanziario della società, in conformità alle deliberazioni dell' assemblea, potranno provvedere i soci proporzionalmente alle quote possedute con

versamenti in conto capitale o futuro aumento di capitale. Su tali somme non verrà corrisposto alcun interesse, nè altro compenso sotto qualsivoglia forma.

Nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo vigenti per la raccolta del risparmio tra i soci e in conformità alle deliberazioni dell' assemblea, la società potrà avvalersi anche di prestiti effettuati, facoltativamente, da soci a titolo infruttifero o fruttifero secondo quanto deliberato dall' assemblea, fermo restando che in tale ultimo caso la remunerazione degli stessi non potrà eccedere quanto previsto dalla legge.

Art. 17 - Le quote non possono essere trasferite nè sottoposte a pegno o altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell' Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote o sottoporle a pegno o ad altro vincolo deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire o di vincolare la partecipazione a soggetto che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

BILANCIO – RISTORNI - DESTINAZIONE UTILI

Art. 18 - L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l' Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di legge, procederà alla formazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale,

da sottoporre all' approvazione dell' assemblea entro i centoventi giorni dalla chiusura.

La relazione deve essere redatta con particolare riferimento ai profili mutualistici dell' attività svolta ed esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell' attività stessa rispetto allo scopo sociale.

Art. 19 – L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione di ristorni ai soci, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità, quantità e il disagio della prestazione lavorativa dei soci.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'art. 2545-sexies, ultimo comma, del codice civile.

Art. 20 - Gli utili netti del bilancio, saranno destinati come segue:

- a) una quota pari al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria o legale;
- b) una quota pari ad almeno il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

I restanti utili, secondo le deliberazioni dell' assemblea, potranno essere destinati al fondo di riserva straordinaria, ad altri fondi di riserva, ad aumento gratuito del capitale nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, ad eventuali trattamenti economici ulteriori per i soci lavoratori ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142, ovvero distribuiti tra i soci a titolo di dividendo, nel rispetto delle disposizioni di legge ai fini del riconoscimento dei requisiti richiesti alle cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire riserve o fondi di accantonamento tra i soci.

La distribuzione di ristorni ai soci è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui al primo paragrafo del presente articolo.

ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 21 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l' Assemblea dei soci;
- b) l' Organo amministrativo consistente di un Amministratore Unico o di un Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, da nominarsi qualora sussistano i presupposti di legge o i soci lo ritengano opportuno.

Art. 22 - L' assemblea dei soci decide sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l' organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla decisione dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell' organo amministrativo;

- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e la deliberazione sulla loro responsabilità;
- e) le modificazioni del presente statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- g) l' approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto, ivi compreso quello che disciplina l' organizzazione e la prestazione del lavoro dei soci nonchè le altre materie previste dalla legge 3 aprile 2001 n. 142;
- h) la deliberazione relativa all' erogazione ai soci lavoratori di eventuali trattamenti economici ulteriori ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell' articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 23 - L' assemblea è convocata dall' Organo Amministrativo almeno una volta l' anno entro centoventi giorni mesi dalla chiusura dell' esercizio, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo avviso da comunicarsi, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea al domicilio ovvero all' indirizzo telefonico o di posta

elettronica risultante dal libro dei soci.

Nell' avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, nonchè tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all' assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24 - L' assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa delibera in entrambe le ipotesi a maggioranza assoluta, ad eccezione delle deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 22 che, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere approvate dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 - Nell' assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l' entità della partecipazione posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio avente diritto al voto, che non sia componente dell'organo di amministrazione o di controllo, mediante delega scritta. Ogni socio

delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate agli atti sociali.

Art. 26 - L' assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, l' assemblea elegge chi deve presiederla.

L' assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia.

Spetta al Presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Se richiesto dalla legge o dal presidente il verbale dell' assemblea è redatto dal notaio.

Art. 27 - L' organo amministrativo della società consiste, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) di un Amministratore Unico;
- b) di un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero determinato dai soci in occasione della nomina.

La maggioranza degli amministratori devono essere soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall' ufficio

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2382 cod. civ.

Art. 28 - Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all' atto della loro nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 - L' organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L' organo amministrativo può nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 30 - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, e viene convocato dal Presidente mediante avviso con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno tre giorni prima dell' adunanza, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l' ora della riunione, nonchè l' ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione

formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni adottate del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 31 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

- all' Amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

La rappresentanza sociale spetta anche agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 29, comma secondo, nei limiti dei poteri determinati dall' Organo Amministrativo nell' atto di nomina.

Art. 32 - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All' Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito dai soci il diritto alla percezione di un' indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 33 - Qualora ne sussista l' obbligo di legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, sarà nominato quale organo di controllo un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigilanza sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione valgono le disposizioni di legge.

In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Per la nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione valgono le disposizioni di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di Cooperazione. Nel caso di scioglimento l' intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato nonchè i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa, l' assemblea con le maggioranze prescritte

dalla legge, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato o derogato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia vigenti in tema di società cooperative e, in quanto compatibili, in tema di società a responsabilità limitata. "

ARTICOLO III

(Sottoscrizione del capitale)

I comparenti sottoscrivono ciascuno una quota di capitale sociale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e dichiarano di avere versato il relativo importo in denaro nelle casse sociali; pertanto il capitale sociale iniziale è di euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO IV

(Nomina organi sociali)

L' assemblea, a norma dell' articolo 27 dello statuto, affida l' amministrazione della società, fino a revoca o dimissioni, ad un Consiglio formato da 3 (tre) membri.

A formare il Consiglio di Amministrazione sono nominati la signora Caronti Anna Lisa quale Presidente e le signore Novara Nicoletta e Di Padova Stefania quali consiglieri.

Tutte le nominate accettano la carica, dichiarando che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità, decadenza o ineleggibilità prevista dall'art. 2382 del codice civile, e chiedono l' iscrizione della propria nomina presso il Registro Imprese.

ARTICOLO V

(Indirizzo della sede ai fini dell'iscrizione nel registro imprese)